

A integrazione delle disposizioni emanate con il f.nr 1214/1-23, si precisa che i termometri a infrarossi devono essere utilizzati per il controllo della temperatura corporea di tutti coloro che accedono a caserme sedi di “**grandi comunità**”¹, nonché a eventuale supporto del monitoraggio dei militari in sorveglianza sanitaria.

¹ Cfr. Allegato C al f.n. 1214/16-1-2020, datato 25 febbraio 2020.